

## ***La laicità nella Costituzione Repubblicana***

di Gianni Ferrara (convegno della Associazione Nazionale del Libero Pensiero Giordano Bruno, *L'autonomia dello Stato laico*, Roma, Musei Capitolini - Sala Pietro da Cortona, 6 novembre 2005)

Sappiamo che l'Italia è la terra della repressione violenta di ogni dissenso dalla dottrina dettata autoritariamente dalle gerarchie ecclesiastiche. Sappiamo che è la terra di Campanella, di Bruno, di Galileo, della Inquisizione, della controriforma e di Bonaiuti. Sappiamo che la sua prima Carta costituzionale, lo Statuto albertino, avviava il processo statale unitario del Risorgimento, proclamando, come primo suo articolo, che la 'Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola religione dello stato' e concedendo sì 'tolleranza per gli altri culti esistenti' ma solo se 'in conformità alle leggi' il cui carattere repressivo non era affatto escluso.

Ebbene, in questa stessa Italia, quando il popolo conquistò la libertà e la sovranità ed elesse l'Assemblea costituente della Repubblica, si diede, con questo suo organo originario ed eccelso, una Costituzione che sanciva, e sancisce, che 'Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani' (art. 7, primo comma). Certo, questa Costituzione, sanciva e sancisce anche che i rapporti tra Stato e Chiesa sono regolati dai Patti Lateranensi e che le eventuali modifiche, se non accettate dalla Chiesa, possono essere adottate solo con legge costituzionale (art. 7, secondo comma). Sancisce pure che le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, se non contrastano con l'ordinamento giuridico italiano, e che i loro rapporti con lo stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. (art. 8). Sancisce inoltre, per fortuna, ma va detto, che tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione ( art. 21). Stabilisce poi che l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento, che la Repubblica detta le norme generali sull'istruzione e istituisce scuole statali per ogni ordine e grado, che enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione senza oneri per lo stato (art. 33).

All'art. 19 la stessa Costituzione riconosce a tutti il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. E all'art. 20 esclude che il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione possa essere causa di speciali limitazioni legislative, o di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

2. Va constatato che l'art. 7 del Concordato come rinnovato nel 1984, al comma 1, riproduce testualmente quanto stabilito dall'articolo 20 della Costituzione, così come al terzo comma di tale articolo, primo periodo, equipara, agli effetti tributari, sia gli enti ecclesiastici aventi fini di religione e di culto, sia le attività dirette a tali scopi, agli enti di diritto comune aventi fini di beneficenza e di istruzione. Il che è coerente con la disposizione dell'art. 20 della Costituzione. E, per la verità, va detto che il secondo periodo dello stesso terzo comma dell'articolo 7 del Concordato vigente, assoggetta invece le attività diverse da quelle di religione e di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, allo stesso regime tributario previsto in via generale per tali attività. Dal punto di vista del trattamento giuridico, specie di quello tributario, le disposizioni costituzionali e quelle del Concordato per questi profili rispondono al principio di non discriminazione. Non sono quindi censurabili. Qual è il problema allora?

3. Il problema che sempre si ripropone in relazione alla laicità-confessionalità dello stato è di fondo. A indicarlo è una formula di una banalità sconcertante, ma di una verità incontestabile: la laicità dello stato è questione dello stato, esclusivamente dello stato. Ricercarla, assicurarsela, ottenerla nel rapporto con una o più confessioni religiose, come impegno, comportamento, promessa di queste controparti, è illusorio e deviante. Perché mai una confessione religiosa che, come tale, ha come

fondamenti i suoi assoluti, dovrebbe eluderli, dimenticarli, comprimerli, svuotarli, frenarne la vocazione pervasiva? Per rispetto del pluralismo che la laicità comporta, riconosce e protegge? Sconfesserebbe se stessa, si negherebbe. Non lo si può pretendere. Perciò non bisogna credere nei concordati, come strumenti che possono automaticamente, per virtù propria ed intangibile, salvaguardare lo stato dalle interferenze ecclesiastiche.

Ma se la laicità dello stato è questione dello stato, solo dello stato, è fatalmente e imprescindibilmente questione di chi lo governa. Comporta una conquista duplice, la si consegue strappando autonomia, indipendenza, sovranità da una Chiesa, o da più Chiese. Ma non soltanto da una o più Chiese, anche, e forse soprattutto, strappando, ricavando, ottenendo autonomia da una parte dei cittadini, da quella parte che, per quanto attiene agli obiettivi da perseguire nel partecipare alla politica, non si è resa autonoma dall'ingerenza della Chiesa. La laicità, in ultima analisi, è una conquista della sfera politica, acquisita già o da acquisire a proprio favore. Sfera politica che deve quindi rifiutare condomini, compartecipazioni, concerti. Deve essere affrancata da qualunque altra pretesa e deve essere resa disponibile per i cittadini tutti ed in via esclusiva. Da ciascuno di essi può e deve ricevere flussi, immissioni, contributi ma deve precludere qualunque influenza che non emerga dal suo interno, che non sia propria della aggregazione umana eretta a stato. La laicità dello stato, quindi, suppone ed esige la laicità della società su cui poggia lo stato, postula una coscienza civile forte, profonda ed estesa che fa dell'autonomia della politica la ragione dell'organizzazione politica.

4. Valga il vero. Ogni norma costituzionale non può dispiegare la sua efficacia se non mediante atti che, determinandone il significato, ne specificano le forme ed i modi di applicazione, atti che sono posti in essere da apposite istituzioni, quelle che negli stati contemporanei sono rappresentative e si chiamano parlamenti. La sorte delle norme costituzionali è quindi nelle mani dei legislatori sotto il controllo, istituito dalle costituzioni contemporanee, delle corti costituzionali. Il legislatore che abbiamo e che il popolo italiano ha voluto per la Legislatura in corso, decidendo quale dovesse essere la maggioranza parlamentare abilitata a governare, nell'interpretare le norme costituzionali e quelle del Concordato si è imbattuto nell'espressione 'e delle attività dirette a tali scopi' – scopi di religione e di culto - e le ha interpretate estensivamente, molto estensivamente. Così come estensivamente, molto estensivamente, ha interpretato ed interpreta le norme sul potere che in una democrazia è conferito ad una maggioranza parlamentare.

Con riferimento specifico all'interpretazione delle norme concordatarie, la domanda da porsi allora è questa: a che cosa è dovuta un'estensione così ampia del significato della norma da distorcerlo e dal violarlo? È possibile che si riproduca in avvenire tale distorsione? I termini della questione credo che siano questi. Solo se partiamo da questo episodio, comprendiamo poi i termini generali in cui si pone il tema della laicità dello stato, nello stadio attuale dello sviluppo della democrazia italiana.

4. Non credo di poter essere sospettato di cedimento alle sirene del revisionismo. Votai, da deputato, contro il concordato del 1984, motivando la mia contrarietà non soltanto alle modifiche che si introducevano ma all'istituto concordatario in quanto tale. Non ne sono pentito, non mi sono convertito. Ma sono convinto che nell'attuale fase politica non è il Concordato che si incunea nell'ordinamento e lo sfalda sul versante della laicità. Ad incrinare la laicità è un sistema che deforma la democrazia italiana, nel suo punto più alto e cruciale. La incrina nella sua forma e nella sua essenza rappresentativa, cioè nell'unica forma che è rimasta della democrazia, dopo le aberrazioni di quella che volle denominarsi 'democrazia identitaria' frodando il sostantivo dell'espressione e mistificandone l'aggettivo, culminando nel crimine di Auschwitz, e dopo il fallimento della democrazia diretta, impossibile se non schiavista.

Ad incrinare la democrazia italiana è il sistema elettorale, quello che in nome del bipolarismo coatto, attribuisce ad una frazione di elettorato, se strategica, nel confronto tra due schieramenti, il potere decisionale di scelta tra l'una o l'altra coalizione, con il risultato che chi perde, delle due

coalizioni, a causa di quell'altra ed enorme mistificazione che si chiama democrazia 'decidente', 'immediata', 'governante', perde tutto, per cinque anni, lasciando alla coalizione vincente un potere enorme ed il cui esercizio può avere, ed ha, effetti addirittura irreversibili.

Va detto ora che, il potere di attribuire ad una maggioranza quel potere enorme che può avere anche effetti irreversibili, oggi, è nelle mani del cardinale Ruini che lo brandisce senza tema di esibirlo nei confronti di ambedue gli schieramenti. È un potere che non credo che possa essere considerato compatibile con una qualche idea della democrazia per tutte le ragioni per le quali ad essa ripugna qualunque forma di potere assoluto. Va quindi rifiutato un sistema elettorale che produce siffatti risultati e va rifiutato recisamente.

Quella di salvaguardare il carattere laico dello stato italiano - e non poteva essere diversamente stante la coincidenza della laicità con la democrazia - si aggiunge quindi ad esigenze di ordine complessivo della democrazia italiana. Per dissolvere il potere di ingerenza del cardinale Ruini nella politica legislativa, nella pratica referendaria, nella legislazione tributaria, si deve rifiutare la trasformazione della rappresentanza nel suo opposto. La si deve ricondurre alla sua essenza, alla autenticità della riproduzione al centro dello stato della pluralità, non compressa e non contorta della composizione politica della base sociale. Escludendo che possa tradursi in investitura, che possa trasformare la scheda elettorale dei credenti in uno strumento di ricatto alle forze politiche, cui offrire o negare il voto a seconda che si impegnino o non a legiferare secondo i dettami della CEI ed in violazione dello spirito e della lettera della Costituzione. La laicità è libertà e la libertà è quella di tutti, è la democrazia che non ammette manipolazione, contrazioni, mistificazioni.